

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

### Libro V - Del lavoro Titolo V - Delle società

#### **Art. 2506-ter Norme applicabili**

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli [articoli 2501-quater](#) e [2501-quinquies](#).

La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo [2343](#) e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.

Si applica alla scissione l'[articolo 2501-sexies](#); la situazione patrimoniale prevista dall'articolo [2501-quater](#) e le relazioni previste dagli [articoli 2501-quinquies](#) e [2501-sexies](#), non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Sono altresì applicabili alla scissione gli [articoli 2501-septies](#), [2502](#), [2502-bis](#), [2503](#), [2503-bis](#), [2504](#), [2504-ter](#), [2504-quater](#), [2505](#), primo e secondo comma, [2505-bis](#) e [2505-ter](#). Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione .